

NOTE E COMMENTI

LA NUOVA VERSIONE DELLE NORME COMPLEMENTARI ALLA COST. AP. *ANGLICANORUM COETIBUS*¹

THE NEW COMPLEMENTARY NORMS TO THE APOSTOLIC CONSTITUTION *ANGLICANORUM COETIBUS*

EDUARDO BAURA*

RIASSUNTO: Si evidenziano le modifiche introdotte nel 2019 alle Norme Complementari (della cost. ap. *Anglicanorum coetibus*) del 2009 e si esamina l'assetto normativo degli ordinariati personali sotto il profilo formale. Si studia in particolare l'appartenenza dei fedeli all'ordinariato e le questioni ancora aperte circa il loro rapporto con le diocesi.

PAROLE CHIAVE: Ordinariati personali, circoscrizioni ecclesiastiche, promulgazione.

SOMMARIO: 1. Le modifiche introdotte dalla nuova versione delle Norme Complementari alla cost. ap. *Anglicanorum coetibus*. – 2. Questioni formali del quadro normativo degli ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo. – 3. L'ampliamento delle possibilità di appartenere agli ordinariati personali. – 4. Questioni problematiche irrisolte sulla portata canonica dell'appartenenza agli ordinariati personali per ex-anglicani.

ABSTRACT: The article highlights the changes introduced in 2019 to the Complementary Norms (of the Apostolic Constitution *Anglicanorum coetibus*) from 2009 and examines the regulatory framework of personal ordinariates from a formal point of view. The membership of the faithful in the Ordinariate and the questions that remain open regarding their relationship with the dioceses are particularly studied.

KEYWORDS: Personal Ordinariates, Ecclesiastical Circumscriptions, Promulgation.

* ebaura@pusc.it, Professore ordinario di Parte generale del Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce.

¹ Vedi il testo del Decreto nella sezione "Documenti".

1. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA NUOVA VERSIONE
DELLE NORME COMPLEMENTARI ALLA COST. AP.
ANGLICANORUM COETIBUS

IL Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede pubblicò il 9 aprile 2019, in italiano e in inglese, una nuova versione delle Norme Complementari alla cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 19 marzo 2019, con la quale si aggiorna la normativa relativa agli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo. La prima versione di queste Norme fu emanata il 4 novembre 2009, cioè in contemporanea con la cost. ap. *Anglicanorum coetibus*.

Dal confronto delle due versioni emergono i cambiamenti segnalati in seguito. L'art. 4, § 2, relativo all'incardinazione negli ordinariati, inizia con le stesse parole della versione del 2009, affermando il principio secondo cui «l'Ordinario ha la facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica» e riconosce anche, con la stessa dicitura, che l'Ordinario può incardinare «i candidati appartenenti all'Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri», ma tra queste due categorie di chierici che possono essere incardinati la nuova versione aggiunge «coloro che sono già incardinati in una diocesi in virtù della *Pastoral Provision*» e alla fine del paragrafo offre il seguente chiarimento: «I chierici che stanno per essere incardinati nell'Ordinariato devono essere scardinati dalla loro diocesi di origine».

Un'altra modifica è quella relativa all'art. 5, dedicato all'appartenenza dei fedeli all'ordinariato. Il § 2, come del resto segnala in nota la presente versione, era già stato aggiunto in seguito ad una decisione della Sessione ordinaria della Congregazione, del 29 maggio 2013, approvata dal Papa il 31 maggio dello stesso anno.² Con questa aggiunta si prevedeva un ampliamento delle possibilità per appartenere a questi ordinariati personali. Oltre ai fedeli previsti al § 1 (quelli provenienti dall'anglicanesimo e i “congiunti” di una famiglia appartenente all'ordinariato), il § 2 stabilisce che «coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell'Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell'Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi». A questa disposizione del 2013 è stata ora aggiunta quella del nuovo § 3, che prevede una fattispecie analoga, quella cioè del battezzato in una comunità non cattolica che decide di entrare nella pie-

² Si può consultare il testo in <http://prelaturaspersonales.org/cambio-en-las-normas-sobre-los-ordinarios-personales/> [ultima consulta il 4-1-2020]. In questo sito si trova un utile elenco della bibliografia relativa agli ordinariati per ex-anglicani.

na comunione con la Chiesa Cattolica a seguito dell'azione evangelizzatrice dell'ordinariato. Recita così il nuovo § 3: «Una persona che è stata battezzata validamente in un'altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa Cattolica, e successivamente esprime la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, a seguito della missione evangelizzante dell'Ordinariato, può essere ammessa all'appartenenza nell'Ordinariato dal momento in cui essa entra nella piena comunione e riceve i sacramenti della Cresima e dell'Eucaristia. Inoltre, ciò è valido anche per coloro che non sono validamente battezzati, ma che sono venuti alla fede attraverso la missione evangelizzante dell'Ordinariato e, dunque, possono così ricevere in essa [sic] tutti i sacramenti dell'iniziazione».

Anche l'art. 10, relativo al seminario dell'ordinariato, ha subito leggere modifiche meramente redazionali, senza cambiare sostanzialmente la disciplina al riguardo. Concretamente, nello stabilire che i seminaristi dell'ordinariato ricevono la formazione teologica in un seminario o Facoltà teologica, prima si diceva «sulla base di un accordo intervenuto tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati», mentre adesso si semplifica la stesura con la frase: «in accordo con il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati». Un altro piccolo cambiamento redazionale è presente al § 5 del medesimo articolo, senza nessuna modifica sostanziale.³

Nelle Norme Complementari novellate è stata soppressa la previsione dell'antico § 3 dell'art. 11 che prevedeva che un vescovo già anglicano appartenente all'ordinariato potesse essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo territorio, allo stesso modo di un vescovo emerito, ferma restando, naturalmente, l'appartenenza a pieno titolo dell'Ordinario dell'ordinariato personale alla Conferenza Episcopale (indipendentemente dal fatto che egli sia stato ordinato vescovo o solo presbitero), a norma dell'invariato art. 2, § 2 delle Norme Complementari. Tutto l'art. 11 dedicato alla posizione canonica del “vescovo già anglicano” va letto tenendo conto del contesto storico della promulgazione della cost. ap. *Anglicanorum coetibus* in cui esisteva la chiara volontà di facilitare il più possibile la piena comunione con la Chiesa Cattolica. In questo articolo si prevedeva e si prevede tuttora che un vescovo già anglicano e coniugato possa essere Ordinario dell'ordinariato con piena giurisdizione, essendo ordinato presbitero nella Chiesa Cattolica, oppure possa assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'ordinariato (§ 1), e si prevede altresì che un vesco-

³ Prima si diceva: «L'Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano». La redazione attuale di questo § è la seguente: «L'Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando ai programmi locali predisposti dalla Conferenza Episcopale e dal Vescovo diocesano, così come nei loro programmi di formazione permanente».

vo già anglicano appartenente all'ordinariato e non ordinato vescovo possa chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.⁴ Benché si tratti di una disposizione prudenziale, mi pare che si possano comprendere agevolmente i motivi che hanno portato alla soppressione dell'invito ad intervenire nelle Conferenze episcopali dei "vescovi già anglicani" non ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica. Invero, trattandosi solo della possibilità di un invito, la norma non obbligava prima né la sua abolizione impedisce adesso un eventuale invito, sebbene la deroga sembri indicare chiaramente un certo indirizzo e, soprattutto, tolga forza all'equiparazione con la partecipazione del vescovo cattolico emerito.

Infine, l'art. 15 è del tutto nuovo e riguarda il *Divine Worship*, cioè la forma liturgica approvata dalla Santa Sede ad uso degli ordinariati per ex-anglicani. L'articolo, dopo una descrizione di questa forma liturgica (§ 1), dispone quanto segue nel § 2: «La celebrazione liturgica pubblica secondo *Divine Worship* è limitata agli Ordinariati Personali stabiliti con la Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*. Qualsiasi prete incardinato nell'Ordinariato può celebrare secondo *Divine Worship* al di fuori delle parrocchie dell'Ordinariato quando celebra la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli, e pubblicamente con il permesso del Rettore/Parroco della chiesa oppure della parrocchia coinvolta». Il § 3 prevede che nei casi di necessità pastorale oppure in assenza di un sacerdote incardinato nell'ordinariato altri sacerdoti possano celebrare secondo *Divine Worship* per i membri dell'ordinariato e, in ogni caso, che tutti i sacerdoti possano conceleberrare secondo questa forma.

2. QUESTIONI FORMALI DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI ORDINARIATI PERSONALI PER FEDELI PROVENIENTI DALL'ANGLICANESIMO

Prima di commentare alcune questioni che la disciplina novellata pone, conviene soffermarsi su alcuni aspetti formali della normativa stessa. L'assetto

⁴ Come si vede, non si riconosce il diritto di usare le insegne episcopali, ma solo quello di chiedere di usarle. Forse con questa disposizione si è voluti, da una parte, venire incontro alla possibilità di usare tali insegne, ma, dall'altra, alla necessità di garantire volta per volta che tale uso non crei confusione fra i fedeli. A me sembra chiaro che il § 3 si riferisca appunto «ad un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato», cioè non al presbitero che fu vescovo anglicano e che ora è l'Ordinario dell'ordinariato, giacché questo ultimo, pur non essendo vescovo (come capita quando si tratta di un coniugato), in quanto Presule posto al vertice dell'ordinariato, potrà, senza chiedere nessun permesso di sorta alla Santa Sede, usare le insegne episcopali quali simboli della sua «piena autorità giurisdizionale», come si esprime il § 1 del commentato art. 11, in base alla normativa vigente al riguardo, cioè al m.pr. di san Paolo VI *Pontificalia insignia*, del 21 giugno 1968 («AAS» 60 [1968], pp. 374-377) e all'Istruzione *Ut sive sollicitate* emanata dalla Segreteria di Stato il 31 marzo 1969 («AAS» 61 [1969], pp. 334-340). Sul tema vid. M. J. CARRASCO TERRIZA, s.v. *Insignias*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2012, pp. 619-625.

normativo che regola la costituzione e la vita degli ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo risulta essere un quadro complesso, composto anzitutto dalla cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, che prevede l'esistenza di queste peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e tratteggia i loro profili essenziali, e dalle Norme Complementari emanate dalla Santa Sede, concretamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, previste dalla stessa cost. ap., nonché dai decreti di erezione dei singoli ordinariati, che fino al momento sono tre: quello di *Our Lady of Walsingham* (per il territorio della Conferenza Episcopale dell'Inghilterra e del Galles), del 15 gennaio 2011, quello di *The Chair of Saint Peter* (per gli Stati Uniti, con un decanato per il Canada⁵), del 1° gennaio 2012, e quello di *Our Lady of the Southern Cross* (per l'Australia), del 15 giugno 2012.⁶

Circa la qualifica della cost. ap. come legge del Romano Pontefice non c'è alcun dubbio. Risulta invece più problematico l'inquadramento delle Norme Complementari nella tipologia della normativa codiciale.⁷ Queste norme non possono essere tipizzate all'interno della categoria dei decreti generali esecutivi (come corrisponderebbe per il fatto di trattarsi di una norma emanata da un Dicastero della Curia Romana, non avente quindi potestà legislativa a norma dell'art. 18, 2 della *Pastor Bonus*), giacché esse non si limitano a determinare le disposizioni legislative o a urgere la loro osservanza, come previsto dal can. 31 per i decreti generali esecutivi, ma contengono numerose disposizioni che non sono esecutive, ma, appunto, complementari, cioè *praeter legem* (come, per esempio, quella sull'appartenenza dell'Ordinario alla Conferenza episcopale oppure quelle sull'uso della liturgia di cui al nuovo art. 15 sopra richiamato). Poiché le Norme sono previste dalla cost. ap. si potrebbe ipotizzare che esse si inquadriano all'interno della figura dei "decreti legislativi", di cui al can. 29, frutto di una delega legislativa *a lege*, ma essa non sarebbe stata espressa con chiarezza, soprattutto nella delimitazione della potestà normativa.⁸

⁵ Cfr. <https://www.cccb.ca/site/eng/media-room/announcements/3487-personal-ordinariate-of-the-chair-of-st-peter> [ultima consulta il 4-1-2020].

⁶ I tre decreti si possono consultare in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index_it.htm [ultima consulta il 4-1-2020]. Il decreto dell'ordinariato di *Our Lady of Walsingham* è stato pubblicato sugli «AAS» 103 (2011), pp. 129-132. I decreti sono sostanzialmente identici, salvo, logicamente, i nomi propri e l'indicazione della chiesa principale dell'ordinariato. Per un commento tanto degli aspetti formali del decreto quanto del loro contenuto rinvio a E. BAURA, *Los decretos de erección de los ordinariatos personales para antiguos anglicanos*, www.iustel.com, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 28 (2012), pp. 1-15.

⁷ Mi sono occupato più profusamente del tema in *Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), pp. 13-50: 18-22.

⁸ Oltre al Proemio, la cost. ap. rimanda alle Norme Complementari nell'art. 2, descrittivo

Al di là della categorizzazione formale della Norme Complementari, ciò di cui non esiste alcun dubbio è la necessità della loro promulgazione. Il can. 31, § 2 richiede per i decreti generali esecutivi che essa avvenga a norma del can. 8, essendo norme rivolte agli stessi destinatari di una legge. A maggior ragione queste norme, che, a parte il fatto di andare oltre alla mera esecuzione della legge precedente, contengono delle disposizioni che interessano tutti i fedeli e non solo quelli appartenenti agli ordinariati. Si pensi, ad esempio, alla norma, ora derogata, sull'appartenenza del già vescovo anglicano alla Conferenza episcopale oppure alla normativa circa la possibilità di celebrare secondo *Divine Worship* da parte dei presbiteri non appartenenti agli ordinariati. Che una norma scritta generale, data per il futuro, destinata ad una comunità, debba essere promulgata, cioè ufficialmente pubblicata, è un requisito essenziale, senza il quale non esiste neanche la norma in quanto tale;⁹ la forma concreta prescritta per la promulgazione, cioè il can. 8, può non essere *ad validitatem*, ma la sua inottemperanza pone non pochi problemi di chiarezza.¹⁰ La pubblicazione sul solo Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, senza la formalità prevista dal can. 8, non risulta, quindi, soddisfacente.¹¹ Inoltre, trattandosi di modifiche puntuali di norme già esistenti, sarebbe stato apprezzato se, come è usuale in questi casi, fossero stati espressamente indicati i cambiamenti introdotti.

3. L'AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI APPARTENERE AGLI ORDINARIATI PERSONALI

In quanto agli aspetti sostanziali della riforma, oltre al tema liturgico e alle altre novità puntuali già segnalate, merita di essere osservata la questione

del quadro normativo degli ordinariati, nell'art. 5 (che dispone che la giurisdizione dell'Ordinario personale si eserciterà in maniera congiunta con il vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme), nell'art. 8, a proposito del coordinamento tra il parroco dell'ordinariato e il parroco territoriale, e nell'art. 10, § 2 sulle competenze del Consiglio di Governo.

⁹ Cfr. la famosa spiegazione tomista della legge in S.Th. I-II, q. 90, a. 4.

¹⁰ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, Edusc, 2016, pp. 277-278.

¹¹ Invero la promulgazione della normativa relativa agli ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo è stata piuttosto travagliata sotto il profilo formale. Il 9 novembre 2009 è stata pubblicata la *Anglicanorum coetibus* con data del giorno 4 dello stesso mese e anno, assieme alle Norme Complementari recanti la medesima datazione. Successivamente sono stati promulgati i due atti normativi, la cost. ap. in latino e le Norme Complementari in inglese sugli «AAS» (101 [2009], pp. 985-996). Ai sensi del can. 8 la promulgazione ebbe luogo il giorno 4 dicembre 2009, data del fascicolo corrispondente degli *Acta Apostolicae Sedis*, ma che in realtà venne pubblicato molto più tardi. Addirittura nel corso della pubblicazione si produsse un'anomalia sotto il profilo formale: dapprima fu pubblicato e distribuito il numero corrispondente degli *Acta* con il testo della cost. ap. senza quello delle Norme Complementari e successivamente, in modo informale, fu chiesto di sostituire il fascicolo degli *Acta* con un altro nel quale apparivano anche le Norme Complementari.

relativa all'incorporazione all'ordinariato, tenendo conto della portata giuridica dell'appartenenza di un fedele a questa circoscrizione personale.

La cost. ap. *Anglicanorum coetibus* descrive nel suo art. 1, § 4 la composizione del popolo dell'ordinariato personale affermando che l'ordinariato è formato dai fedeli laici, consacrati e chierici originariamente appartenenti alla comunione anglicana oppure che ricevono i sacramenti dell'iniziazione nell'ordinariato stesso. La disciplina sull'appartenenza alla giurisdizione personale è completata dall'art 9, il quale stabilisce che i fedeli, laici e consacrati, che provengono dall'anglicanesimo e desiderano far parte dell'ordinariato personale «devono manifestare questa volontà per iscritto». Non basta, quindi, la provenienza dall'anglicanesimo per far parte dell'ordinariato, ma si richiede la manifestazione per iscritto di questa volontà, la quale ha, dunque, natura costitutiva.¹²

L'art. 5, § 1 (non novellato) precisava che la manifestazione della volontà dovesse avvenire mediante l'iscrizione in un apposito registro dopo aver fatto la professione di fede ed aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana tenuto conto del can. 845 (relativo alla necessità di reiterare *sub conditione* i sacramenti del battesimo e della cresima qualora ci fosse un dubbio sulla loro validità). Inoltre stabiliva che «coloro che sono stati battezzati nel passato come cattolici fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato». Si apriva quindi una porta alla possibilità di un'incorporazione straordinaria (non mi riferisco, ovviamente, ad un'eventuale forma straordinaria di incorporazione, ma al fatto che ci potesse essere un'incorporazione fuori dalla regola ordinaria di dover provenire dall'anglicanesimo).

Questa possibilità è stata ulteriormente allargata dall'introduzione del 2013, già riferita, di un nuovo § 2 e, adesso, dal nuovo § 3. In sostanza la norma novellata permette i fedeli battezzati fuori della comunione anglicana (nella Chiesa Cattolica o fuori di essa), che riprendono la prassi della fede grazie all'azione evangelizzante dell'ordinariato, di incorporarsi ad esso, come anche quelle persone che non hanno ricevuto validamente il battesimo e vengono alla fede mediante la missione dell'ordinariato. Nella norma si pone l'enfasi nella ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma, se si esamina attentamente il testo normativo, in esso non si afferma esplicitamente, salvo per il caso dei fedeli che non sono stati battezzati validamente, che debbano riceverli all'interno dell'ordinariato, sebbene si possa dare per scontato che sia così.¹³ Ad ogni modo, a norma del § 1 dell'articolo commentato in re-

¹² Sulla volontarietà dell'incorporazione, vid. A. VIANA, *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal*, «Ius Canonicum» 52 (2012), pp. 481-520: 505-510.

¹³ Il nuovo § 3 dell'art. 5 finisce affermando la possibilità di incorporarsi all'ordinariato da

lazione con l'art. 9 della *Anglicanorum coetibus*, non basta la ricezione di uno o di tutti i sacramenti dell'iniziazione, ma occorrerà pur sempre la manifestazione della volontà di voler incorporarsi all'ordinariato mediante l'iscrizione nell'apposito registro; ritengo che l'iscrizione si possa fare contemporaneamente con il registro dell'avvenuta celebrazione del sacramento, giacché la volontà di ricevere i sacramenti nell'ordinariato corrisponderà abitualmente a quella di appartenere ad esso, ma deve comunque essere effettuata, benché nelle Norme Complementari non si specifichi questo particolare.

A mio avviso, l'ampliamento delle possibilità di appartenere all'ordinariato personale è consono alla natura e missione di questi enti.¹⁴ È naturale che i fedeli siano agenti di evangelizzazione e che, di conseguenza, altre persone si avvicinino alla Chiesa attraverso questi ordinariati. Risulta comprensibile che sia stato deciso, quale modo di facilitare la piena integrazione di queste persone alla Chiesa, che possano appartenere alla circoscrizione in cui esse hanno scoperto o riscoperto la fede e possano quindi seguire la prassi con cui si sono familiarizzate.

4. QUESTIONI PROBLEMATICHE IRRISOLTE SULLA PORTATA CANONICA DELL'APPARTENENZA AGLI ORDINARIATI PERSONALI PER EX-ANGLICANI

Al di là dei requisiti per incorporarsi ad un ordinariato personale, rimangono alcune questioni aperte circa l'appartenenza all'ordinariato. Non è stato legalmente definito quale sia il grado di parentela dei «congiunti» di una famiglia appartenente all'ordinariato, di cui all'art. 5, § 1, i quali, pur non avendo ricevuto i sacramenti dell'iniziazione in una comunità anglicana, possono essere ammessi come membri dell'ordinariato.

Continua anche senza essere stata chiarita sul piano normativo la questione dell'appartenenza dei minorenni all'ordinariato: è da presumersi che i figli di fedeli dell'ordinariato siano anche essi membri dell'ordinariato, ma rimangono tanti particolari da precisare: i minorenni provenienti dall'anglicanesimo possono scegliere di incorporarsi anche se i loro genitori non vi appartengono? possono abbandonare l'ordinariato prima della maggiore età? a partire da quale età? che succede se uno dei genitori è membro dell'ordinariato e l'altro no?¹⁵

parte di coloro che non sono stati battezzati validamente e arrivano alla fede attraverso la missione evangelizzante dell'ordinariato «and therefore receive in it all of the sacraments of initiation». Nella versione inglese il pronome «it» si riferisce univocamente all'ordinariato, mentre in italiano compare il pronome «essa»; penso che sia un mero refuso, e che dovrebbe dire «esso».

¹⁴ Cfr. F. PUIG, *Dimensione missionaria degli ordinariati personali*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 697-710.

¹⁵ Il primo ordinariato eretto, quello di *Our Lady of Walsingham* ha dato alcune direttive

Le questioni ancora aperte hanno una rilevanza giuridica non indifferente ove si consideri che non è stato neppure chiarito fino a che punto i fedeli dell'ordinariato siano al contempo fedeli delle diocesi territoriali dove si trovano. Una tale appartenenza non si afferma esplicitamente, come avviene invece per i fedeli degli ordinariati militari e come è da dare per scontato per quelli di una prelatura personale, ma neppure si nega, nonostante l'evidente volontà legislativa di evitare l'espressione "giurisdizione cumulativa". L'approfondimento di questo delicato argomento esula dall'intento di queste brevi note.¹⁶ Ad ogni modo, conviene segnalare che nei decreti di erezione, a proposito di un tema non trattato dalla cost. ap. né dalle Norme Complementari, e cioè l'abbandono volontario dell'ordinariato, si afferma che dopo aver comunicato la decisione all'Ordinario (non si precisa la modalità di tale comunicazione) il fedele diventa automaticamente membro della diocesi dove risiede e perciò l'Ordinario è tenuto a comunicarlo al vescovo diocesano.¹⁷ Il tenore letterale della norma fa supporre quindi che si considera che il fedele dell'ordinariato non è membro della diocesi, il che pone non pochi problemi.

Anzitutto un assunto del genere solo si può sostenere, a mio avviso, ove si ritengano gli ordinariati facenti parte di una chiesa *sui iuris*, sia pure di tradizione latina, il che, però, non consta espressamente nonostante che costituirebbe una novità senza precedenti di una portata enorme, giacché produrrebbe tra l'altro un vuoto legislativo, poiché non si applicherebbe il Codice di diritto canonico a questi ordinariati a norma del can. 1, benché la *Anglicanorum coetibus* contenga numerosi riferimenti ad esso. In ogni caso è fuori discussione che il fedele può frequentare le parrocchie diocesane tutte le volte che lo desidera e ricevere lì i sacramenti e la formazione cristiana, onde non si può negare un'appartenenza ontologica, un vincolo di comunione con la diocesi territoriale, nonché una sottomissione alla giurisdizione territoriale nella misura in cui ricorra ai suoi servizi.¹⁸

in proposito, fissando l'età di 14 anni come quella a partire dalla quale si possono prendere determinate scelte. Cfr. J. M. CHICLANA ÁCTIS, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporación a la diócesis*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 203-238: 212-213.

¹⁶ Sul tema rimando a E. BAURA, *Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), pp. 13-50, specie 41-45.

¹⁷ Il n. 10 dei decreti afferma: «If a member of the faithful wishes to leave the Ordariate, he must make such a decision known to his own Ordinary. He automatically becomes a member of the Diocese where he resides. In this case, the Ordinary will ensure that the Diocesan Bishop is informed». La norma riguarda i fedeli laici; per i membri degli istituti di vita consacrata occorrerà tenere conto della disciplina riguardante il trasferimento o abbandono dell'istituto (cfr. J. A. RENKEN, *The Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter: canonical reflections*, «Studia canonica» 46 [2012], pp. 5-50: 25).

¹⁸ I testi normativi parlano di "membri" dell'ordinariato fino al punto che talvolta si ha

In realtà, oltre che per la ricezione dell'ordine, il problema pratico di carattere prettamente giuridico si pone al momento della celebrazione del matrimonio. Penso che sia chiaro che all'interno dell'ordinariato si segue la norma del can. 1110 relativa alla facoltà per assistere i matrimoni da parte di un parroco personale, in coerenza con la norma dell'art. 8, § 2 della cost. ap. *Anglicanorum coetibus*. Ciò che pone qualche problema è la disposizione che si ripete nel n. 5 dei tre decreti di erezione in cui si stabilisce che i chierici non incardinati nell'ordinariato devono ricevere la "facoltà" dell'Ordinario personale o del parroco personale per assistere il matrimonio dei fedeli dell'ordinariato. In ogni caso bisogna tenere conto della norma del can. 1109, secondo cui, l'Ordinario del luogo e il parroco assistono validamente, entro i confini del proprio territorio, i matrimoni di tutti i fedeli, purché uno dei nubendi sia della Chiesa latina,¹⁹ onde, per mantenere l'efficacia irritante del requisito della ricezione della "facoltà" *de qua*, occorrerebbe presupporre che gli ordinariati non facciano parte della Chiesa latina, presupposto, come è stato già rilevato, tutt'altro che scontato, ragione per cui ritengo che, stante il principio di interpretazione stretta delle leggi irritanti, non sia possibile, a tenore della disciplina vigente, considerare invalidante il requisito previsto dai decreti di erezione. Non si deve dimenticare peraltro che i decreti di erezione emanati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede non possono derogare al Codice. Altro sarebbe il giudizio di liceità del matrimonio celebrato senza la facoltà in parola, in base al can. 1115 e alla normativa specifica di questi ordinariati.

A chiusura di queste note può essere opportuno considerare che non è da meravigliarsi se una figura nuova, che viene ad affrontare una necessità peculiare, incontri delle problematiche interpretative ed applicative che devono essere risolte mediante opportuni atti singolari e normativi e attraverso la giusta prassi. Ad ogni modo, se, come sembra, la situazione degli ordinariati personali si consoliderà, sarebbe auspicabile che, anziché rafforzare una sorta di chiesa rituale *sui iuris* e una disciplina speciale, si riconducesse la

l'impressione che si stia utilizzando questa categoria concettuale al modo in cui si può fare rispetto ad enti associativi, in cui è possibile predicare l'appartenenza o la non appartenenza in modo netto, mentre l'afferenza ad un popolo o, se si preferisce, ad una circoscrizione ecclesiastica ha, sì, delle determinazioni giuridiche, ma non esclude la partecipazione ad altre circoscrizioni né l'esistenza di vincoli con chi non appartiene o non è "suddito" in senso stretto di una determinata giurisdizione. Sul tema vid. R. WEBER, *Das Volk als Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 181 (2012), pp. 129-151.

¹⁹ La redazione originaria del Codice diceva «*dummodo eorum alteruter sit ritus latini*», ma il citato canone è stato cambiato dal m. pr. di PAPA FRANCESCO, *De concordia inter Codices*, del 31 maggio 2016 («AAS» 108 [2016], pp. 602-606), sicché ora il can. 1109, pur mantenendo sostanzialmente la stessa norma, richiede che «*dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae*».

loro configurazione giuridica e il loro operato verso le soluzioni previste dal diritto comune per poter sviluppare peculiari missioni pastorali nel contesto della cooperazione con le diocesi territoriali.